

cialmente per influenza canonica, v'erano pur conosciute, come lo dimostra la sentenza del 1293, esaminata più sopra.

Quale limitazione al diritto di proprietà è fatto ricordo della protimesi, che si riannoda ad antiche consuetudini, attestate e dal Codice teodosiano (III, 1, 6) e da quello di Giustiniiano (IV, 38, 14), senza parlar di altre fonti romane. Poichè noi escludiamo anche qui, per lo statuto nostro, un' influenza bizantina, mercè la celebre novella di Romano Lacapeno del 922, che, per ragioni storiche, non potè penetrare in Istria, e nella quale, del resto, è data forma di legge ad un uso, imperante fin dal secondo secolo. La protimesi, nella legislazione di Parenzo, è svolta sotto la doppia forma di retratto gentilizio e di vicinato; e viene ammessa nelle alienazioni degli immobili in generale (II, 27, 29) e più precisamente nella compravendita, nella permuta, nella donazione, come pure nelle aste volontarie.

Lo statuto ricorda tre classi di persone, cui spettava il diritto di prelazione: i parenti, e certo intende i più stretti congiunti di sangue: i collaterali; e i vicini, che sono però preferiti a' collaterali. Tutti questi possono far valere il diritto di riscatto entro trenta giorni dall'alienazione, mentre il termine di riscatto, nelle aste pubbliche volontarie di immobili, è ristretto (II, 29) a tre giorni per i vicini; ed entro il secondo giorno devono farlo valere i parenti e collaterali.

Passando ad altro, si nota che tra pegno e ipoteca non è fatta distinzione di sorta. Il termine generico ad indicare, ora il diritto reale, ora il contratto, è il *pignus* (II, 26). Si seguono anche qui, in complesso, i principii romani, salvo che vi emergono varie modificazioni, proprie del diritto intermedio. È escluso in via assoluta l'arbitrio della pignorazione privata. Il pegno si costituisce, di regola, con chirografo, con documento notarile, o atto guarentigliato; ma è attestato che sorgesse anche per sentenza di giudice.

È ricordo, inoltre (II, 30), di pegno convenzionale, sorto per patto espresso fra le parti, senza bisogno di scrittura. Oggetto di pegno sono, per lo statuto, tanto i mobili, quanto gli immobili; e può anche costituirsi pegno sul diritto d'enfiteusi, sul livello, e così via. La vendita del pegno segue